

N. 2631

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1997

Norme per la salvaguardia della pesca e delle risorse di
«Posidonia oceanica»

ONOREVOLI SENATORI. - La salvaguardia del patrimonio ittico ed ambientale ha assunto, negli ultimi decenni, rilevanza sostanziale sia per l'opinione pubblica che per gli organi legislativi.

Tale rilevanza è giustificata dal fatto che l'ambiente è considerato uno dei fattori dello sviluppo socio-economico, del quale bisogna tenere conto nella programmazione e nell'esecuzione delle attività umane; nell'ambito marino il legame tra ambiente e risorse economiche è essenziale.

Quando si parla di ambiente naturalmente l'attenzione è rivolta alla salvaguardia, al miglioramento ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; però, sotto la denominazione di risorse vanno collocate anche quelle essenze naturali che sono parte essenziale di ecosistemi dei quali, allo stesso tempo, costituiscono le fondamenta.

La salvaguardia degli ecosistemi si realizza con la tutela ed il ripristino delle risorse fondamentali, attraverso azioni mirate al mantenimento ed al ripristino delle qualità ottimali dell'*habitat* in cui vivono.

Tra le risorse naturali è di rilevante entità quella costituita dalla prateria di «Posidonia oceanica».

La Posidonia oceanica è una pianta (e non un'alga) superiore, dalla struttura nastriforme che vive nel bacino del Mediterraneo.

Questa pianta endemica ricopre larghe aree con una densità di parecchie centinaia di ciuffi foliari per metro quadrato e si può trovare sui fondali solidi come su quelli mobili ad una profondità compresa tra una decina di centimetri sino a quaranta metri di profondità.

La Posidonia ha quale prerogativa fondamentale quella di contribuire attraverso il suo processo fotosintetico a produrre gran parte dell'ossigeno di cui necessita il mare e aiutare la riproduzione ittica.

Ultimamente, però, si sta assistendo, in molte zone del bacino del Mediterraneo, ad un progressivo arretramento delle praterie posidoniche e ad una scomparsa sempre più allarmante della pianta con gravi conseguenze sull'ambiente e sulla pescosità del mare.

Le ragioni principali di questo processo sono da ricercarsi principalmente in alcuni fattori, quali l'effetto di attività di pesca abusiva rispetto ai limiti attuali di legge e le barriere artificiali costruite per porti, moli e strutture di vario genere senza valutazioni di impatto ambientale e sulla pesca.

La conseguenza più immediata cui si assisterà nel caso la Posidonia dovesse scomparire è la massiccia erosione delle coste, oltre, alla creazione di un grave squilibrio bio-organico dell'ecosistema marino e alla perdita totale di pescosità.

Una delle peculiarità della specie, che la rende estremamente sensibile e bisognosa di tutela cautelativa, è la difficilissima riproduzione e la crescita estremamente lenta per qualche centimetro all'anno.

In alcune nazioni e regioni bagnate dal Mediterraneo, le azioni a danno della Posidonia sono state determinanti per l'istituzione di norme a tutela della stessa.

In Francia e Spagna sono stati già attuati con successo provvedimenti di ripristino delle praterie scomparse attraverso azioni di riforestazione e sono state approvate leggi a difesa della Posidonia.

Nel 1990 la Posidonia è stata inserita, sotto il patrocinio delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Alleanza mondiale per la natura, nella «lista rossa dei vegetali e dei popolamenti marini minacciati del Mediterraneo».

Nel 1992 è stata emessa addirittura una specifica direttiva CEE in favore della protezione della specie e delle sue praterie (direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992).

In Italia l'associazione Marevivo, una delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, da sempre impegnate per la salvaguardia dell'ambiente marino, nell'ambito della sua pluriennale attività ha condotto una operazione di rilevamento in vaste aree del Mediterraneo, che ha permesso da un lato di aumentare il bagaglio di informazioni scientifiche sulla Posidonia oceanica, dall'altro di accertare l'urgenza di un sistematico rinfoltimento delle praterie posidoniche.

A tal fine ha avviato un progetto di messa a dimora di nuove piantagioni a largo di Civitavecchia, in collaborazione con l'Enel e l'università di Pisa, che ha già raggiunto ottimi risultati.

L'associazione, infatti, per prima ha ritenuto indispensabile predisporre adeguate misure di salvaguardia della Posidonia oceanica.

Si è fatta, pertanto, promotrice di un progetto di tutela di questa pianta, impegnandosi altresì in un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di consentire una informazione completa sulla funzione

svolta dalla Posidonia oceanica nell'ambiente marino.

In campo legislativo l'associazione Marevivo ha contribuito a predisporre concretamente il seguente disegno di legge che:

all'articolo 1 enuncia gli obiettivi da raggiungere al fine di prevenire l'estinzione delle risorse biologiche dei fondali ed assicurare la conservazione dei biotipi dei litorali;

all'articolo 2 dispone le attività di indagine e conoscitive dirette a realizzare una mappatura della pianta in Italia, al fine di individuare le zone che presentano necessità di intervento e riforestazione. Inoltre, mira ad individuare le attività esterne che possono comportare in modo diretto o indiretto il degrado della specie e prevede l'istituzione di un'apposita commissione. Detta commissione è composta oltre che da esponenti scientifici nelle materie interessate, da rappresentanti di categorie e di associazioni naturalistiche che abbiano cognizione dei problemi connessi allo sfruttamento ed alla salvaguardia del mare;

all'articolo 3 prevede la fondamentale attività di vigilanza e controllo, attribuita al Corpo forestale dello Stato e alle Capitanerie di porto;

all'articolo 4 prevede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nel bilancio del Ministero delle politiche agricole, che ha, come è noto, la competenza sulla pesca, settore economicamente danneggiato dalla riduzione delle praterie di Posidonia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi)

1. Al fine di salvaguardare la qualità dell'ambiente marino, tutelarne il valore economico, prevenire l'estinzione delle risorse biologiche minacciate dei fondali ed assicurare la conservazione dei biotipi dei litorali e la pescosità dei mari italiani la presente legge ha come obiettivo quello di prevenire ogni tipo di azione od opera che, in modo diretto o indiretto, comporti il degrado o la distruzione della specie «Posidonia oceanica».

Art. 2.

(Attività di indagine e conoscitiva)

1. Per la realizzazione degli obiettivi fissati all'articolo 1, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente, provvede entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a:

a) approvare il programma di censimento delle praterie di «Poseidonia oceanica»;

b) individuare le zone per l'effettuazione del recupero e la realizzazione di nuove coltivazioni della specie;

c) individuare le specie ittiche predatrici degli erbivori delle praterie e quelle da assoggettare a regolamentazione nell'esercizio della pesca;

d) individuare le attività che per tipologia e consistenza influiscono in modo diretto o indiretto sul degrado della specie e che possono provocarne l'estinzione o comunque la regressione;

e) predisporre le modalità per il controllo degli stadi di evoluzione della specie.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, e per la predisposizione dei relativi regolamenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata una commissione composta da quattro esperti in botanica, biologia marina, ecologia e geologia marina, da un rappresentante delle organizzazioni dei pescatori, da un esponente dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa in materia di tutela delle acque e da un funzionario ministeriale che svolge le funzioni di segretario.

3. La commissione di cui al comma 2 è nominata con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'ambiente, ed è presieduta da un docente universitario esperto in una delle materie di cui al medesimo comma 2.

4. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 la commissione può avvalersi della collaborazione di università, soggetti privati organizzati, enti o associazioni.

Art. 3.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le azioni di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione della presente legge spettano al Corpo forestale dello Stato ed alle Capitanerie di porto.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo di spesa da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

